

# INDICE

## **TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

ART.1 - Finalità e ambito di applicazione della legge.

ART.2 - Diritto e caratteri dell'istruzione.

ART.3 - Doveri e oneri dello studente e della famiglia.

ART.4 - Libertà di apprendimento e libertà di insegnamento.

## **TITOLO II - ISTRUZIONE PUBBLICA NON UNIVERSITARIA.**

ART.5 - Caratteri e finalità dell'istruzione pubblica scolastica e della formazione degli adulti

ART.6 – Livelli essenziali delle prestazioni dell'istruzione.

ART.7 - Ordinamento dell'istruzione pubblica non universitaria.

ART.8 - Istruzione scolastica dell'infanzia.

ART.9 - Istruzione scolastica dell'adolescenza.

ART.10 - Norme generali sulla formazione degli adulti e delega al Governo.

ART.11 - Piani di studio generali e individuali

ART.12 - Valutazione degli studenti

ART.13 - Apprendimento degli svantaggiati

### **TITOLO III - PERSONALE DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA SCOLASTICA E DELLA FORMAZIONE DEGLI ADULTI**

ART.14 - Delega al Governo per la disciplina del personale dell'istruzione pubblica scolastica.

ART.15 - Disciplina del personale della formazione degli adulti

### **TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA D'ISTRUZIONE PUBBLICA NON UNIVERSITARIA**

ART.16 - Piano pluriennale di intervento per l'istruzione pubblica scolastica e la formazione degli adulti

ART.17 - Riorganizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

ART.18 - Autorità nazionale di valutazione.

ART.19 - Istituto nazionale di formazione, ricerca educativa e sperimentazione.

ART.20 - Regioni, dipartimenti regionali scolastici e di formazione degli adulti, istituti regionali, conferenze permanenti e organi di istituto

ART.21 - Autonomia degli istituti regionali e paritari

ART.22 - Finanziamento del sistema di istruzione pubblica non universitaria.

ART.23 - Istituti paritari

#### **TITOLO V - ISTITUTI SCOLASTICI E DI FORMAZIONE DEGLI ADULTI PRIVATI NON PARITARI**

ART.24 - Istituti privati non paritari

#### **TITOLO VI - AMBIENTE, EDILIZIA E ATTREZZATURE DEGLI ISTITUTI REGIONALI SCOLASTICI E DI FORMAZIONE DEGLI ADULTI**

ART.25 - Ambiente, edilizia e attrezzature.

ART.26 - Pianificazione regionale dell'edilizia scolastica e di formazione degli adulti

#### **TITOLO VII - NORME FINALI E TRANSITORIE.**

ART.27 - Copertura finanziaria delle spese addizionali correnti e degli investimenti in conto capitale.

ART.28 - Entrata in vigore, coordinamento con le disposizioni esistenti e disciplina transitoria.

ART.29 - Obiettivi in sede di prima applicazione.

---

## **TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

### **ART.1 - Finalità e ambito di applicazione della legge**

1. Al fine di rendere effettivo il diritto all'istruzione, le disposizioni della presente legge attuano gli artt. 33, comma 2 e 117, comma 2 lettere m) e n) della Costituzione, disciplinando le norme generali sull'istruzione, nonché i principi fondamentali della materia istruzione e i livelli essenziali delle prestazioni, concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

2. Ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, lo Stato indirizza, coordina e pianifica il sistema d'istruzione, le regioni gestiscono tale sistema, anche conferendo funzioni amministrative, ai

sensi dell'art. 20 della presente legge e programmano il sistema stesso.

3. La presente legge disciplina l'istruzione scolastica e la formazione degli adulti e non l'istruzione universitaria.

4. Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi della presente legge se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.

## **ART.20 - Diritto e caratteri dell'istruzione**

1. Il diritto all'istruzione si realizza attraverso l'osservanza dei principi stabiliti nei commi seguenti.

2. La Repubblica considera l'istruzione priorità del Paese.

3. La Repubblica riconosce e garantisce il diritto di ogni persona a un'istruzione consona alle sue esigenze, aspettative e potenzialità, al fine di promuovere le migliori condizioni di apprendimento, per raggiungere il più alto livello formativo possibile.

4. La Repubblica assicura a ogni persona, di qualsiasi origine sociale, pari opportunità d'istruzione, senza distinzione di etnia, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali.

5. La Repubblica promuove, attraverso l'istruzione, il miglioramento delle condizioni di armonia e di benessere della persona e a questi fini sviluppa nell'individuo il senso della possibilità di alternative, l'equilibrio interiore e migliori rapporti con l'ambiente umano e naturale.

6. La Repubblica, per raggiungere gli obiettivi del comma precedente, prevede che l'istruzione determini in ogni persona: adeguata conoscenza, capacità di apprendere, saper fare, coscienza critica, consapevolezza ed etica della responsabilità.

7. La Repubblica promuove le condizioni affinché l'istruzione possa concorrere alla scelta e alla realizzazione del progetto di vita della persona.

8. La Repubblica promuove attraverso l'istruzione la consapevolezza degli studenti di comprendere le ragioni e la necessità della giustizia sociale.

9. La Repubblica promuove le condizioni affinché l'istruzione susciti in ogni persona il desiderio di curiosità, di apprendere e di sapere.

10. La Repubblica promuove un'istruzione che concorra con la famiglia alla formazione della persona, caratterizzata dal rispetto della libertà, della dignità umana, dello sviluppo della cultura della pace, della partecipazione democratica, della tutela e della valorizzazione del patrimonio

culturale e ambientale.

11. La Repubblica promuove un'istruzione che consideri il principio di laicità, inteso come possibilità di manifestare in modo libero e indipendente il proprio pensiero, nel rispetto del pluralismo di culture, di valori e di condizioni sociali, ponendosi l'obiettivo di alimentare la capacità di accettare e valorizzare le diversità.

12. La Repubblica promuove un'istruzione che sviluppi solidarietà tra le persone, le generazioni, le istituzioni e i popoli del mondo.

13. La Repubblica promuove un'istruzione che concorra alla realizzazione di una società democratica e partecipativa, nella prospettiva di una crescita sociale, culturale e spirituale della persona.

14. La Repubblica promuove un'istruzione che contrasti l'esclusione sociale in ogni sua forma.

15. La Repubblica promuove un'istruzione aperta alla vita sociale e valorizza le risorse di ciascuno, compresi i più deboli e coloro che sono indotti alla marginalità.

16. La Repubblica promuove un'istruzione che deve preparare alla dimensione planetaria e alla complessità del ventunesimo secolo.

## **ART.3 - Doveri e oneri dello studente e della famiglia**

1. Lo studente ha il dovere di completare l'istruzione scolastica obbligatoria. Nella minore età del discente, la famiglia deve intervenire affinché sia assicurato il completamento dell'istruzione scolastica obbligatoria.

2. Lo studente ha l'onere di non assumere atteggiamenti passivi che non gli consentano di apprendere.

3. L'adempimento dei doveri e degli oneri dello studente è rilevante ai fini della valutazione, di cui all'art. 12 della presente legge.

## **ART.4 - Libertà di apprendimento e libertà di insegnamento**

1. Allo studente e al docente sono riconosciuti e garantiti il rispetto della propria persona, della propria coscienza morale e civile e la possibilità di espressione anche critica del pensiero, in un confronto aperto di opinioni e di posizioni culturali.

2. La libertà di apprendimento dello studente è intesa come facoltà di scelta dei processi di acquisizione delle conoscenze più idonei a favorire lo sviluppo consapevole della propria personalità.

3. Al docente è riconosciuta e garantita la libertà di insegnamento attraverso l'esercizio dell'autonomia didattica, scientifica e di ricerca.

## **TITOLO II - ISTRUZIONE PUBBLICA NON UNIVERSITARIA**

### **ART.5 - Caratteri e finalità dell'istruzione pubblica scolastica e della formazione degli adulti**

1. L'istruzione pubblica è servizio pubblico integrato gestito da istituti regionali e paritari per l'infanzia, per l'adolescenza e per la formazione degli adulti.

2. L'istruzione pubblica comprende la formazione degli adulti, che è disponibile, oltre i diciotto anni, lungo tutto l'arco della vita, garantendo la continuità e la flessibilità dei processi di orientamento e di apprendimento.

3. L'istruzione pubblica garantisce modalità di esercizio della libertà di apprendimento e della libertà di insegnamento attraverso accordi fra docenti, studenti e genitori, che attuano il Progetto d'istituto, di cui all'art. 20 della presente legge. In tali accordi sono prese in considerazione le situazioni di svantaggio fisico, psichico e sociale e di vantaggio psichico. Nel caso in cui tali accordi non siano possibili, interviene con propria decisione il tutore d'istituto, di cui all'art. 20 della presente legge.

4. In relazione alle caratteristiche demografiche, sociali, culturali ed economiche, l'istruzione pubblica è offerta sul territorio nazionale, attraverso l'individuazione di ambiti territoriali denominati bacini d'utenza, all'interno dei quali sono garantiti tutti gli ordini e gradi di istruzione non universitari.

5. L'istruzione pubblica garantisce un'offerta di percorsi formativi individualizzati.

6. L'istruzione pubblica garantisce che gli insegnamenti di tutti gli ordini e gradi abbiano l'obiettivo di sviluppare la formazione di base e la capacità di saper fare, in modo da consentire momenti sempre più qualificati di attività lavorativa e di inserimento sociale lungo tutta la vita della persona. Al conseguimento di questo obiettivo sono preordinati in particolare i piani di studio, di cui all'art. 11 della presente legge e i controlli dell'Autorità nazionale di valutazione, di cui all'art. 18 della presente legge, la quale valuterà l'efficacia dell'apprendimento attraverso i

livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'art. 6 della presente legge.

7. L'istruzione pubblica dà la possibilità agli studenti indigenti e meritevoli di ottenere borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze che devono essere attribuite per concorso, ai sensi dell'art. 34 della Costituzione.

8. L'istruzione pubblica considera studenti meritevoli, di cui al comma precedente, tutti coloro che si impegnano con risultati almeno sufficienti e che abbiano potenzialità in grado di migliorare il proprio apprendimento e la capacità di realizzare obiettivi.

9. L'istruzione pubblica garantisce l'orientamento nel tempo dello studente, quale strumento fondamentale che qualifica la libertà di apprendimento.

10. L'istruzione pubblica promuove l'evoluzione scientifica, tecnologica e economica e delle stesse si avvale.

11. L'istruzione pubblica valorizza gli studenti e gli operatori della scuola.

12. L'istruzione pubblica favorisce l'innovazione delle metodologie didattiche.

13. L'istruzione pubblica favorisce l'estensione del tempo pieno in tutti i gradi dell'istruzione scolastica dell'infanzia, di cui all'art. 8 della presente legge e nel primo segmento dell'istruzione scolastica dell'adolescenza, di cui all'art. 9 della presente legge.

## **ART.6 – Livelli essenziali delle prestazioni dell'istruzione**

1. I livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, comma 2 lettera m) della Costituzione, vengono determinati a livello nazionale dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sulla base del processo di pianificazione, di cui all'art. 16 della presente legge.

2. I livelli essenziali delle prestazioni sono espressi per obiettivi, tenendo conto di qualità, efficacia, efficienza e quantità del servizio pubblico dell'istruzione.

3. I livelli essenziali delle prestazioni sono stabiliti, in vari ordini temporali, a livello preventivo come obiettivo e a livello consuntivo come risultato.

4. In relazione alla qualità, di cui al comma 2 del presente articolo, si fa riferimento a processi valutativi di natura qualitativa che indichino lo stato dell'istruzione pubblica per quanto riguarda gli aspetti relativi:

a- alla qualificazione delle istituzioni scolastiche e formative;



- b- alla variabilità e alla qualificazione dell'offerta;
- c- ai percorsi didattici;
- d- agli insegnamenti e ai piani di studio.

1. In relazione all'efficacia, di cui al comma 2 del presente articolo, si fa riferimento a processi valutativi preventivi e consuntivi di natura quantitativa relativi all'apprendimento conseguito dagli studenti a livello delle conoscenze, delle competenze acquisite e delle capacità disponibili, nonché relativi al livello di dispersione scolastica e formativa.

2. In relazione all'efficienza, di cui al comma 2 del presente articolo, si fa riferimento a processi valutativi consuntivi ai vari livelli e confrontati con preordinati costi standard del servizio pubblico agli stessi livelli.

3. I costi standard, di cui al comma precedente, sono calcolati in base ai costi dei servizi che devono essere espletati nell'istituto regionale con determinati obiettivi, espressione dei livelli essenziali delle prestazioni.

4. In relazione alla quantità, di cui al comma 2 del presente articolo, si fa riferimento agli obiettivi di dimensione del servizio pubblico d'istruzione espresso attraverso la realizzazione di edifici e di allestimenti necessari allo sviluppo previsto dal servizio pubblico stesso.

5. In relazione al comma precedente, devono essere assicurati livelli organizzativi idonei a garantire il numero necessario di operatori dell'istruzione e il numero di strumenti didattici appropriati. Anche per le dimensioni, sono stabiliti obiettivi a livello preventivo e a controllo consuntivo.

6. La fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni su base nazionale nei vari anni deve essere coerente con gli obiettivi tendenziali stabiliti dall'art. 29 della presente legge.

7. Disposizioni attuative dei commi precedenti saranno stabilite con regolamento emanato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentito l'Istituto nazionale di formazione, ricerca educativa e sperimentazione, di cui all'art. 19 della presente legge, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

## **ART.7 - Ordinamento dell'istruzione pubblica non universitaria**

1. L'istruzione pubblica disciplinata dalla presente legge si articola in:

- a- istruzione scolastica dell'infanzia;
- b- istruzione scolastica dell'adolescenza;
- c- formazione degli adulti.

1. In attuazione dell'art. 34, comma 2 della Costituzione, l'istruzione scolastica obbligatoria è gratuita e ha la durata di tredici anni.

2. L'istruzione scolastica obbligatoria, di cui al comma precedente, è unitaria, in quanto stabilisce una tipologia di istruzione scolastica uguale per tutte le persone, anche se caratterizzata da un processo di individualizzazione dell'apprendimento, secondo quanto previsto dall'art. 11 della presente legge.

3. Il diritto all'istruzione si esercita nell'istruzione scolastica obbligatoria e facoltativa dell'infanzia, nell'istruzione scolastica obbligatoria dell'adolescenza, nella formazione facoltativa degli adulti e nell'ordinamento universitario.

## **ART.8 - Istruzione scolastica dell'infanzia**

1. L'istruzione scolastica dell'infanzia è impartita ai soggetti di età compresa tra i tre mesi e gli undici anni.

2. L'istruzione scolastica dell'infanzia si articola in cinque segmenti stabiliti dai commi seguenti. E' facoltativa nei primi cinque anni, è obbligatoria negli altri sei.

3. Gli istituti scolastici regionali e paritari per l'infanzia, di cui agli artt. 20 e 23 della presente legge, possono richiedere un corrispettivo nei primi tre anni, che sarà stabilito con legge regionale.

4. Il primo segmento dell'istruzione scolastica facoltativa dell'infanzia è denominato nido d'infanzia e accoglie soggetti in età compresa tra i tre mesi e i tre anni.

5. Il nido d'infanzia costituisce un servizio d'istruzione scolastica pubblica e ha l'obiettivo di offrire ai bambini un luogo di formazione, di socializzazione e di stimolo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali e di affiancare le famiglie nei loro compiti educativi.

6. Le finalità del nido d'infanzia sono:

a- educative: affiancando i genitori nella crescita dei loro figli; per realizzare questa finalità viene stilato dagli operatori un Progetto educativo, che comprende attività orientate a stimolare le capacità di apprendimento dei bambini, nel rispetto dei loro tempi di crescita;

b- sociali: offrendo ai bambini un luogo di socializzazione utile a sviluppare le loro capacità di relazione;

c- comportamentali: prendendosi cura dello sviluppo emotivo del bambino nella sua prima infanzia.

1. Il secondo segmento dell'istruzione scolastica dell'infanzia, denominato scuola materna, ha la durata di due anni (da tre a cinque anni), la frequenza facoltativa e le seguenti finalità:

a- trasmettere e sviluppare capacità di tipo espressivo, di acquisizione di stimoli per la socializzazione, attraverso attività ludico-pratiche;

b- stimolare uno sviluppo equilibrato del soggetto, che consenta alla personalità del bambino di acquisire e individuare le adeguate consapevolezza del proprio io in un contesto sociale.

1. Il terzo segmento dell'istruzione scolastica dell'infanzia, denominato scuola preparatoria, ha la durata di un anno (cinque anni), la frequenza obbligatoria e ha la finalità di ridurre le diseguaglianze di partenza, legate a condizioni sociali, economiche e culturali della famiglia di origine, che si raggiunge attraverso:

a- la trasmissione e lo sviluppo di capacità di tipo comunicativo, logico e cognitivo;

b- lo sviluppo di capacità di apprendimento per rendere possibile l'acquisizione di conoscenze;

c- la tendenza ad instaurare una equilibrata maturazione delle condizioni affettive e sociali della personalità;

d- lo sviluppo di capacità di relazione.

1. Il quarto segmento dell'istruzione scolastica dell'infanzia, denominato scuola primaria, ha la durata di due anni (dai sei agli otto anni), la frequenza obbligatoria e le seguenti finalità:

a- consentire uno sviluppo cognitivo, logico e emotivo equilibrato;

b- trasmettere l'alfabetizzazione culturale primaria;

c- trasmettere le prime nozioni di aritmetica;

d- favorire la socializzazione;

e- promuovere la crescita delle capacità espressive e motorie;

f- trasmettere una prima conoscenza della vita affettiva, inclusa la sessualità;

g- introdurre la conoscenza di una lingua europea attraverso il metodo della

comunicazione orale.

1. Il quinto segmento dell'istruzione scolastica dell'infanzia, denominato scuola elementare, ha la durata di tre anni (dagli otto agli undici anni), la frequenza obbligatoria e le seguenti finalità:

- a- sviluppare abilità di comprensione e di elaborazione di un testo scritto;
- b- approfondire le nozioni di aritmetica;
- c- trasmettere una prima conoscenza dei fenomeni naturali più importanti;
- d- trasmettere i principi di educazione civica, con riferimento ai valori costituzionali;
- e- approfondire la conoscenza della lingua europea già insegnata nel precedente segmento;
- f- stimolare l'apprendimento di conoscenze artistiche, con particolare riferimento alla musica, alle tecniche di rappresentazione delle immagini e al teatro;
- g- trasmettere le prime conoscenze dell'informatica e introdurre l'utilizzo delle tecnologie multimediali;
- h- approfondire l'educazione alla vita affettiva, inclusa la sessualità;
- i- favorire lo sviluppo di attività motorie;

j- consentire le prime conoscenze in grado di orientare il bambino disponibile a studi e attività non previsti nei piani di studio individuali.

1. In tutta la scuola dell'infanzia è assicurata la presenza di almeno due insegnanti nella stessa classe, allo scopo di consentire agli alunni un'articolazione diversificata dell'apprendimento.

2. Nell'istruzione scolastica dell'infanzia non è prevista la ripetenza.

3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Parlamento, su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, approva con legge il Piano nazionale straordinario per i nidi d'infanzia, che prevede l'erogazione di fondi vincolati, che saranno trasferiti alle regioni allo scopo di soddisfare le esigenze della popolazione attraverso la costruzione degli edifici mancanti.

4. Disposizioni attuative dei commi precedenti, da uno a dodici, saranno stabilite con uno o più regolamenti emanati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentito l'Istituto nazionale di formazione, ricerca educativa e sperimentazione e le commissioni parlamentari competenti, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

## **ART.9 - Istruzione scolastica dell'adolescenza**

1. L'istruzione scolastica dell'adolescenza è obbligatoria ed è impartita ai soggetti di età compresa tra gli undici e i diciotto anni.

2. L'istruzione scolastica dell'adolescenza è gratuita, ha la durata di sette anni e si articola in due segmenti.

3. Il primo segmento dell'istruzione scolastica dell'adolescenza, denominato scuola intermedia, ha la durata di tre anni (da undici a quattordici anni) e le seguenti finalità:

- a- perfezionare la padronanza della lingua italiana;
  
- b- trasmettere la conoscenza primaria della letteratura, della storia, della filosofia, della sociologia e dell'economia politica;
  
- c- trasmettere le prime conoscenze di matematica;
  
- d- trasmettere la conoscenza scientifica primaria dei fenomeni naturali più importanti, curando in particolare gli aspetti di tutela della salute e dell'ambiente;
  
- e- trasmettere una conoscenza più approfondita dell'informatica e della multimedialità;
  
- f- sviluppare criticamente capacità logiche, creative e osservative;
  
- g- sviluppare l'attitudine alla cooperazione e alla solidarietà, con riferimento ai diritti e ai doveri dell'individuo nell'ambito pubblico e privato e alle diversità culturali, politiche, religiose e etniche;
  
- h- proseguire la sensibilizzazione alla vita affettiva, inclusa la sessualità, nel rispetto dell'altrui e della propria persona;
  
- i- favorire lo sviluppo di attività motorie, privilegiando il momento cooperativo rispetto a quello competitivo;
  
- j- fornire una prima conoscenza di una seconda lingua europea o extra-europea e perfezionare la conoscenza della prima;

k- orientare alle proprie attitudini, anche avvalendosi dell'attività del tutore d'istituto e degli altri strumenti predisposti dal Progetto d'istituto, in modo da consentire lo sviluppo e la valorizzazione delle attitudini stesse, in vista delle scelte successive;

l- orientare lo studente disponibile verso conoscenze ed attività non previste nei piani di studio individuali.

1. Il secondo segmento dell'istruzione scolastica dell'adolescenza, denominato scuola conclusiva, ha la durata di quattro anni (dai quattordici ai diciotto anni), si articola in aree culturali e conoscitive omogenee definite dagli istituti scolastici e ha le seguenti finalità:

a- trasmettere una conoscenza più completa della letteratura, della storia, della filosofia, della sociologia e dell'economia politica;

b- trasmettere la conoscenza più completa della matematica;

c- trasmettere una conoscenza scientifica più completa dei fenomeni naturali più importanti, curando in particolare gli aspetti di tutela della salute e dell'ambiente;

d- trasmettere la conoscenza più completa dell'informatica e della multimedialità;

e- sviluppare il rapporto tra le conoscenze acquisite e la vita di relazione, anche con riferimento all'attività lavorativa;

f- sviluppare capacità di lavoro autonomo, di lavoro di gruppo, di comunicazione, di analisi, di sintesi e di giudizio;



- g- completare la conoscenza della seconda lingua europea o extra europea;
- h- favorire lo sviluppo di attività sportive;
- i- promuovere nello studente il senso dell'etica della responsabilità;
- j- orientare lo studente nelle scelte relative al proseguimento degli studi e all'attività lavorativa, anche avvalendosi dell'opera del tutore d'istituto e degli altri strumenti predisposti dal Progetto d'istituto.

1. Le finalità espresse nei punti a), b) e c) del comma precedente possono variare in relazione all'area culturale e conoscitiva scelta dallo studente.

2. Le aree culturali e conoscitive indicate dagli istituti caratterizzano i piani di studio individuali attraverso la scelta di materie opzionali e facoltative. Tali materie sono individuate secondo i seguenti criteri:

a - interessi dello studente;

b - collegamento con le materie obbligatorie;

c - affinità dei contenuti delle discipline;

d - vincoli di interdisciplinarietà delle discipline e loro interdipendenza;

e - conoscenze dell'organizzazione sociale e del mondo del lavoro.

1. In tutte le aree culturali e conoscitive dell'istruzione scolastica del secondo segmento dell'adolescenza l'insegnamento delle materie umanistiche comprende anche le scienze sociali, tra cui quelle giuridiche ed economiche e la storia regionale.

2. In tutti i segmenti dell'istruzione scolastica dell'adolescenza si favorisce la formazione artistica degli studenti.

3. Nell'istruzione scolastica dell'adolescenza è prevista una sola ripetenza. Quest'ultima è disposta dal Consiglio di classe, consultati lo studente e la famiglia, tenendo conto del numero e dell'importanza delle materie insufficienti, nonché del piano di studio individuale adottato; essa comporta interventi individualizzati di recupero e eventualmente una modifica del piano di studio individuale, previo parere obbligatorio del tutore d'istituto.

4. In tutti e due i segmenti dell'istruzione dell'adolescenza (scuola intermedia e conclusiva) sono effettuate delle verifiche intermedie con valutazione dei risultati. Se queste prove non sono superate non influenzano il proseguimento nei segmenti successivi.

5. A conclusione dell'istruzione scolastica dell'adolescenza gli studenti possono sostenere l'esame di Stato, che si svolge in un'unica sessione annuale.

1. Il titolo conseguito nell'esame di Stato consente l'accesso agli studi universitari e a tutti i segmenti della formazione degli adulti, di cui all'art. 10 della presente legge.

2. Agli studenti che hanno assolto l'obbligo dell'istruzione scolastica, di cui all'art. 7 della presente legge, senza aver sostenuto e superato l'esame di Stato, è rilasciato un certificato che attesta il proscioglimento dall'obbligo stesso e i crediti formativi conseguiti e che consente l'accesso alla formazione degli adulti nei segmenti della formazione professionale, della formazione culturale e della nuova scolarizzazione.

3. Disposizioni attuative dei commi precedenti saranno stabilite con regolamento emanato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentito l'Istituto nazionale di formazione, ricerca educativa e sperimentazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Nel corso degli ultimi due anni dell'istruzione scolastica dell'adolescenza, gli studenti possono scegliere di sostituire, in tutto o in parte, le materie opzionali e facoltative, di cui all'art. 11 della presente legge, con lo svolgimento di un'attività lavorativa, a tempo parziale, presso datori di lavoro pubblici o privati. Tale scelta consente l'accesso all'esame di Stato, dopo adeguata attività di sostegno nelle materie opzionali e facoltative non frequentate.

5. Disposizioni attuative del comma precedente saranno stabilite con regolamento emanato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito l'Istituto nazionale di formazione, ricerca educativa e sperimentazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

6. All'istruzione scolastica dell'adolescenza si applicano le norme del [decreto del Presidente della Repubblica](#) del

[24 giugno](#)

[1998](#)

, n. 249, riguardanti lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria.

## **ART.10 - Norme generali sulla formazione degli adulti e delega al Governo**

1. L'istruzione pubblica garantisce una specifica offerta di formazione rispondente alle diverse esigenze di apprendimento degli individui nel corso della vita dopo i diciotto anni, con l'obiettivo di dare a ciascuna persona la possibilità di accrescere il proprio livello di conoscenza, di formazione e di capacità di lavoro al fine di realizzare la propria personalità e di cogliere anche le istanze di cambiamento sociale, economico, scientifico e culturale.

2. La formazione degli adulti si articola in quattro segmenti: l'alta formazione, la formazione professionale, la nuova scolarizzazione e la formazione culturale.

3. Le funzioni amministrative della formazione degli adulti, segmenti dell'alta formazione, della nuova scolarizzazione e della formazione culturale sono conferite alle regioni.

4. L'alta formazione accoglie i soggetti che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età e che siano in possesso del titolo conseguito con l'esame di Stato al termine dell'istruzione scolastica dell'adolescenza. Essa ha il fine di fornire adeguate conoscenze di metodi e contenuti orientate all'acquisizione di elevate competenze specifiche delle diverse attività professionali.

1. Alla formazione professionale accedono i soggetti che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età e che intendano conseguire capacità tipiche di un'attività lavorativa di carattere pratico e manuale. A tale formazione accedono anche soggetti che intendano conseguire competenze differenti da quelle possedute. La formazione professionale accoglie inoltre chi sia stato estromesso da un'attività lavorativa e intenda acquisire o riacquisire le competenze necessarie per reinserirsi nel mondo del lavoro.

2. Nella formazione professionale, di cui al comma precedente, oltre all'organizzazione di corsi di specializzazione, vengono predisposti, attraverso i dipartimenti regionali scolastici e di formazione degli adulti, di cui all'art. 20 della presente legge, interventi nel tempo per seguire la

persona finché essa abbia trovato un'occupazione coerente con il corso di specializzazione frequentato.

3. La nuova scolarizzazione, la cui durata sarà stabilita in ragione delle esigenze individuali, accoglie tutti i soggetti che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età, anche iscritti ai segmenti della formazione professionale e culturale. La nuova scolarizzazione, anche attraverso una fase iniziale di orientamento, è volta a soddisfare le peculiari esigenze di apprendimento di soggetti i quali:

a- non sono in possesso di alcun titolo di studio e intendono acquisirlo;

b- non sono in possesso di alcun titolo di studio e intendono acquisire conoscenze e informazioni di base necessarie a svolgere un'attività lavorativa o un'attività utile ai fini del loro inserimento sociale;

c- sono in possesso di un titolo di studio e intendono riacquisire conoscenze di base necessarie a svolgere un'attività lavorativa o un'attività utile ai fini del loro inserimento sociale;

d- hanno particolari situazioni di svantaggio fisico, psichico e sociale e necessitano di continui interventi di sostegno formativo, culturale e sociale.

1. La formazione culturale accoglie i soggetti che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età e che per propria scelta intendano acquisire o approfondire conoscenze in materie di loro interesse.

2. La formazione degli adulti è facoltativa e le persone che vi accedono contribuiscono ai costi del servizio secondo modalità stabilite con legge regionale.

3. La formazione degli adulti assicura in tutti i gradi la flessibilità dei percorsi formativi e delle metodologie didattiche, nonché l'orientamento dell'individuo nelle scelte professionali e culturali.

4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, secondo le rispettive competenze, assicurano interventi straordinari a favore delle persone che al momento dell'entrata in vigore della presente legge non abbiano un adeguato livello d'istruzione scolastica, in relazione a quanto espresso nel comma 7 ai punti a) e b) del presente articolo.

5. Nella formazione degli adulti sono favoriti i rapporti e gli scambi internazionali allo scopo di consentire l'evoluzione dei processi formativi, con particolare riferimento all'ambito dell'Unione europea.

6. A conclusione della formazione degli adulti, segmento dell'alta formazione, gli studenti sostengono un esame di abilitazione professionale, con modalità stabilite con legge regionale.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano può riconoscere validità in tutto il territorio della Repubblica all'abilitazione professionale conseguita in una regione.

7. Nella formazione degli adulti, segmenti della formazione professionale, della nuova scolarizzazione e della formazione culturale, sono previste verifiche intermedie e, dopo il superamento di una prova finale, gli studenti conseguono attestati rilasciati dalle regioni.

8. A conclusione della formazione degli adulti, segmenti della formazione professionale, della nuova scolarizzazione e della formazione culturale, gli studenti che hanno adottato un piano di studio approvato dal Dipartimento regionale scolastico e di formazione degli adulti, possono sostenere l'esame di Stato, di cui all'art. 9 della presente legge.

9. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, relativi alla formazione degli adulti, segmenti dell'alta formazione, della nuova scolarizzazione e della formazione culturale, entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui ai commi precedenti.

10. Gli schemi dei decreti legislativi, di cui al comma precedente, sono trasmessi alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica al fine di acquisire il parere delle competenti commissioni che si dovranno esprimere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.

11. Disposizioni correttive potranno essere emanate, nell'ambito dei decreti, di cui al comma 16 del presente articolo, con uno o più decreti legislativi, previo parere delle commissioni, di cui al comma precedente, fino al termine del biennio successivo all'entrata in vigore della presente legge.

## **ART.11 - Piani di studio generali e individuali**

1. I piani di studio generali relativi all'istruzione scolastica dell'infanzia e dell'adolescenza sono approvati e periodicamente aggiornati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, su proposta dell'Istituto nazionale di formazione, ricerca educativa e sperimentazione, previo parere delle competenti commissioni parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

2. I piani di studio generali, definiti tenendo conto dei livelli essenziali delle prestazioni e nel rispetto del principio della continuità del processo educativo, individuano le materie obbligatorie,

comprendenti gli insegnamenti fondamentali, identici per tutti gli studenti, i relativi programmi e il numero complessivo di ore per materie e per ciascun anno scolastico.

3. I piani di studio generali devono tener conto delle tendenze di sviluppo della società, della memoria del passato, dei mutamenti nei settori scientifici, tecnologici e professionali e delle previsioni occupazionali.

4. I piani di studio individuali, oltre alle materie obbligatorie, fanno riferimento:

a- alle materie opzionali, che riguardano una pluralità di insegnamenti, diversi nei vari gradi di istruzione scolastica e comuni nei vari istituti scolastici della regione, nell'ambito delle quali lo studente sceglie quelli da inserire nel proprio piano di studio;

b- alle materie facoltative, che comprendono una pluralità di insegnamenti, a livello di istituto scolastico, che lo studente sceglie, secondo i propri interessi e le proprie attitudini e inserisce nel proprio piano di studio.

1. Le materie opzionali, i relativi programmi e il numero complessivo di ore per materie e per ciascun anno scolastico sono individuati dalle conferenze permanenti dei dirigenti degli istituti scolastici regionali e dei responsabili degli istituti scolastici paritari, di cui all'art. 20 della presente legge. Le conferenze permanenti consulteranno, a tale proposito, regioni, enti locali, associazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori e associazioni culturali.

2. Le materie facoltative, i relativi programmi e il numero complessivo di ore per materie e per ciascun anno scolastico sono individuati dai singoli istituti scolastici in base agli orientamenti culturali e pedagogici stabiliti dai progetti d'istituto. Gli istituti scolastici consulteranno, a tale proposito, regioni, enti locali, conferenze permanenti dei dirigenti degli istituti scolastici regionali e dei responsabili degli istituti scolastici paritari.

3. Per l'istruzione scolastica obbligatoria, la scelta delle materie opzionali e facoltative da inserire nel piano di studio individuale è effettuata, nell'istruzione scolastica dell'infanzia e nel primo segmento dell'istruzione scolastica dell'adolescenza, in collaborazione con il tutore d'istituto, dai genitori o di chi ne fa le veci, i quali dovranno tener conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Durante l'ultimo segmento dell'istruzione scolastica dell'adolescenza, la scelta delle materie deve essere concordata tra studente e tutore d'istituto, sentita la famiglia.

4. I piani di studio individuali, d'intesa con il tutore d'istituto, possono essere cambiati dallo studente di anno in anno quando si manifesta l'esigenza di un mutamento di indirizzo.

1. I piani di studio relativi alla formazione degli adulti, segmenti dell'alta formazione, della formazione professionale e della nuova scolarizzazione, sono stabiliti dalle regioni, consultati gli studenti, gli enti locali, le associazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, le associazioni culturali, i rappresentanti dei collegi e degli ordini professionali.

2. I piani di studio relativi alla formazione degli adulti, segmento della formazione culturale, sono stabiliti congiuntamente dagli istituti, dagli insegnanti e dagli studenti interessati ai corsi.

3. Disposizioni attuative relative ai piani di studio dell'istruzione scolastica dell'infanzia e dell'adolescenza saranno stabilite con regolamento emanato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentito l'Istituto nazionale di formazione, ricerca educativa e sperimentazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

## **ART.12 - Valutazione degli studenti**

1. La valutazione riguarda tutti gli studenti ed è costante, ma può assumere metodologie diverse nel tempo. Essa rappresenta un'esigenza indispensabile per giudicare i risultati raggiunti dal discente, anche in relazione alla correzione di percorsi didattici, attraverso la riprogettazione dei piani di studio, di cui all'art. 11 della presente legge.

2. La valutazione degli studenti indicata nei commi seguenti riguarda tutti gli ordini e i gradi dell'istruzione obbligatoria e facoltativa, tranne la formazione degli adulti, segmento della formazione professionale.

3. La valutazione degli studenti si esprime:

a- nell'istruzione scolastica dell'infanzia, mediante giudizi analitici riguardanti la personalità, gli apprendimenti e le attività svolte;

b- nel primo segmento dell'istruzione scolastica dell'adolescenza, mediante giudizi sintetici;

c- nel secondo segmento dell'istruzione scolastica dell'adolescenza, mediante voti in decimi motivati con sintetici giudizi.

1. Nella formazione degli adulti il sistema di valutazione sarà definito attraverso disposizioni emanate con legge regionale.

2. L'autovalutazione degli studenti, nel secondo segmento dell'istruzione scolastica dell'adolescenza e nella formazione degli adulti, integra la valutazione espressa dai docenti e dai consigli di classe.

3. Il voto di comportamento, quando è necessario per gravi atteggiamenti tenuti dallo studente, anche con riferimento all'art. 3 della presente legge, è espresso dal collegio dei docenti; esso è limitato al secondo segmento dell'istruzione scolastica dell'adolescenza.

4. Il tutore d'istituto, nei casi più gravi di emarginazione dalla vita scolastica degli studenti, interviene con azioni adeguate, in collaborazione con gli enti di assistenza sociale e sentiti gli organi degli istituti scolastici, di cui all'art. 20 della presente legge.

5. I risultati di tutte le prove di valutazione e di autovalutazione, la certificazione dei crediti e dei debiti formativi, gli esiti delle prove intermedie e dell'esame di Stato e ogni altra informazione sono riportati in una cartella personale di apprendimento dello studente, che ha la funzione di orientare i docenti e gli altri operatori dell'istruzione scolastica nell'esercizio della loro attività. Tale cartella è redatta a partire dal primo segmento dell'istruzione scolastica dell'infanzia.

6. Nell'istruzione scolastica dell'infanzia e dell'adolescenza, quando si verificano situazioni di insufficiente apprendimento anche in corso d'anno, il tutore d'istituto, sentiti lo studente e la famiglia, propone interventi individualizzati di recupero ed eventuali modifiche dei piani di studio individuali, tenendo conto dei crediti formativi conseguiti.

7. In tutti gli ordini e gradi di istruzione scolastica sono previsti interventi coordinati dal tutore d'istituto che consentano a soggetti, dotati di particolari situazioni di vantaggio psichico, di manifestare al meglio le proprie attitudini e le proprie potenzialità.

8. Il discente che mostra segni tangibili di talento è seguito dal tutore d'istituto, che crea le condizioni affinché tale studente possa esprimere al meglio le proprie doti personali.

9. La gestione dei processi di valutazione degli studenti non deve mettere in atto meccanismi di competitività e gerarchie.

10. Lo studente sostiene più prove di valutazione, anche effettuate da docenti diversi da quelli che hanno impartito l'insegnamento, oltre che prove di autovalutazione, durante l'anno scolastico. Per l'istruzione scolastica dell'adolescenza, devono essere individuate le modalità di utilizzo dei risultati delle valutazioni ai fini della formulazione del punteggio dell'esame di Stato, di cui all'art. 9 della presente legge.

11. L'esito positivo dell'esame di Stato è condizione per acquisire titolo di studio avente valore legale secondo l'ordinamento vigente.

12. Disposizioni attuative, dei commi dal 2 al 13 del presente articolo, saranno stabilite con regolamento emanato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentito l'Istituto nazionale di formazione, ricerca educativa e sperimentazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400.



## **ART.13 - Apprendimento degli svantaggiati**

1. In tutti gli ordini e gradi dell'istruzione sono previste misure di prevenzione, di sostegno e di integrazione per gli studenti in condizioni di svantaggio fisico, psichico e sociale, intese come manifestazioni della diversità umana.

2. Lo studente svantaggiato ha diritto a un apprendimento individualizzato volto alla correzione delle sue insufficienze e alla valorizzazione delle sue potenzialità.

3. Il profilo dinamico-funzionale dello studente svantaggiato, di cui all'art. 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è aggiornato almeno una volta ogni sei mesi, allo scopo di predisporre eventuali variazioni dei piani di studio individuali necessarie per l'esercizio del diritto, di cui al comma precedente.

4. Lo studente svantaggiato, anche se ha compiuto i diciotto anni di età, ha diritto di frequentare l'istruzione scolastica obbligatoria e la formazione degli adulti, di cui all'art. 10 della presente legge, nonché di essere assistito da esperti sanitari e sociali che operano in stretto contatto con il tutore d'istituto e i docenti.

5. L'integrazione scolastica dello studente svantaggiato si realizza, fermo restando quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dalla legge 8 marzo 2000, n. 53, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla legge 4 novembre 2010, n. 183, attraverso:

- a- attività di sostegno, adeguata alle caratteristiche del tipo di svantaggio;
- b- disponibilità di risorse adeguate ai bisogni che si manifestano nei singoli casi;
- c- presenza di docenti ed operatori qualificati;

d- sistemi di valutazione che tengano in considerazione i piani di studio individuali e le peculiarità dello svantaggio;

e- integrazione presso la classe di appartenenza, con lezioni individualizzate limitate allo studio di specifiche materie.

1. Disposizioni attuative dei commi precedenti saranno stabilite con regolamento emanato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentito l'Istituto nazionale di formazione, ricerca educativa e sperimentazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

## **TITOLO III - PERSONALE DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA SCOLASTICA E DELLA FORMAZIONE DEGLI ADULTI**

### **ART.14 - Delega al Governo per la disciplina del personale dell'istruzione pubblica scolastica**

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi riguardanti la disciplina dei docenti e dei dirigenti scolastici entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base dei principi e dei criteri direttivi riportati nei commi seguenti.

2. Nell'emanazione dei decreti legislativi, il Governo coordina le disposizioni del presente

articolo con i principi desumibili dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150.

3. Il rapporto di lavoro dei docenti, dopo il superamento del concorso pubblico per titoli ed esami indetto dai dipartimenti regionali scolastici e di formazione degli adulti, è instaurato con contratti a tempo indeterminato. Possono essere stipulati contratti a tempo determinato in relazione a esigenze specifiche dell'istituto.

4. I docenti precari che hanno avuto contratti a tempo determinato maturano titoli preferenziali che sono valutati nei concorsi pubblici per titoli e esami, di cui al comma 3 del presente articolo.

5. I concorsi, di cui al comma 3 del presente articolo, sono riservati ai soggetti in possesso di laurea magistrale e di diploma di specializzazione abilitante conseguito al termine di un corso di studi, della durata di un anno, successivo alla laurea, ad eccezione del segmento del nido d'infanzia, per il quale è richiesto un diploma di puericultrice e il superamento di un corso di specializzazione della durata di un anno.

6. I dirigenti degli istituti scolastici regionali potranno effettuare chiamata nominativa per qualsiasi docente inserito nella graduatoria degli idonei, di cui al comma 3 del presente articolo, fino al 50% del contingente dei posti da ricoprire e, per il restante, chiamata obbligatoria, utilizzando i candidati utilmente collocati nella graduatoria regionale degli idonei, tenendo conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto con riferimento alle cattedre disponibili negli istituti scolastici regionali.

7. La valutazione dei docenti, ai fini del sistema premiante, è effettuata dal Dirigente scolastico, sentito l'insegnante interessato, tenendo conto dei seguenti elementi:

- a- raggiungimento o meno di obiettivi assegnati dai dirigenti;
- b- propensione pedagogica verso l'insegnamento;
- c- preparazione nelle materie di insegnamento di propria competenza;
- d- attenzione al rapporto con i discenti e con le famiglie;
- e- pubblicazioni di ricerche scientifiche nella materia di insegnamento;
- f- collaborazione fattiva con gli altri insegnanti in una logica di lavoro di gruppo;

g- riconoscimento delle capacità di cui alle lettere b), c) e d) da parte degli studenti nel secondo segmento dell'istruzione scolastica dell'adolescenza.

1. Le valutazioni, di cui al comma precedente, possono comportare aumenti retributivi e promozioni. A tale proposito, gli insegnanti sono classificati in iniziali, qualificati e ordinari.

2. L'accesso alla qualifica di Dirigente scolastico avviene per corso - concorso pubblico indetto ogni due anni a livello regionale, riservato ai docenti con anzianità di servizio di ruolo di almeno cinque anni. Tale corso, della durata di due anni, è finalizzato alla gestione di sistemi scolastici formativi, alla progettazione educativa e didattica e all'organizzazione di un'unità complessa e comprende un periodo di tirocinio presso istituti scolastici.

3. I dirigenti scolastici, che sono dipendenti dal Dipartimento regionale scolastico e di formazione degli adulti, assumono gli atti relativi alla costituzione, modificazione ed estinzione dei rapporti individuali di lavoro dei dirigenti di supporto, di cui all'art. 20 della presente legge, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario dell'istituto.

4. I dirigenti scolastici sono responsabili dei risultati dell'attività dell'istituto e sono valutati, dopo essere sentiti, confrontando gli obiettivi raggiunti con quelli stabiliti dal Dipartimento regionale scolastico e di formazione degli adulti.

5. Il mancato raggiungimento, il raggiungimento o il superamento degli obiettivi di cui al comma precedente comportano valutazioni di demerito o di merito, eseguite da apposita commissione costituita all'interno del Dipartimento regionale scolastico e di formazione degli adulti. Alle valutazioni di merito potranno seguire aumenti retributivi e promozioni di carriera. Le valutazioni di demerito, dopo un adeguato confronto con il Dipartimento regionale scolastico e di formazione degli adulti, potranno comportare la messa a disposizione del Dirigente scolastico presso il Dipartimento regionale scolastico e di formazione degli adulti.

6. La Commissione, di cui al comma precedente, sente il Dirigente scolastico interessato ed è composta da rappresentanti dei dirigenti scolastici e da rappresentanti dell'Autorità nazionale di valutazione, di cui all'art. 18 della presente legge.

7. La formazione dei dirigenti scolastici e dei docenti è obbligatoria e deve svolgersi fuori dall'orario scolastico. Essa è iniziale con la durata di un anno previsto per i dirigenti scolastici e per i docenti di nuova assunzione con contratto a tempo indeterminato ed è ricorrente nella misura stabilita dall'Istituto regionale di formazione, ricerca educativa e sperimentazione.

8. Gli schemi dei decreti legislativi, di cui al comma 1, sono trasmessi alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica al fine di acquisire il parere delle competenti commissioni che si dovranno esprimere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.

9. Disposizioni correttive potranno essere emanate, nell'ambito dei decreti di cui al presente articolo, con uno o più decreti legislativi, previo parere delle commissioni, di cui al comma precedente, fino al termine del biennio successivo all'entrata in vigore della presente legge.

## **ART.15 – Disciplina del personale della formazione degli adulti**

1. Le regioni disciplinano il tema del personale dell'ordinamento della formazione degli adulti, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

## **TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA D'ISTRUZIONE PUBBLICA NON UNIVERSITARIA**

### **ART.16 - Piano pluriennale di intervento per l'istruzione pubblica scolastica e la formazione degli adulti**

1. Gli obiettivi regionali, relativi ai tre anni successivi a quello in corso, sono approvati dalle regioni, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dei dipartimenti regionali scolastici e di formazione degli adulti.

2. I suddetti obiettivi sono formulati sulla base di quelli presentati dagli istituti regionali e paritari.

3. La determinazione degli obiettivi di cui sopra e delle linee di azione avviene anche con la consultazione degli istituti regionali di formazione, ricerca educativa e sperimentazione e delle conferenze permanenti dei dirigenti degli istituti scolastici regionali e dei responsabili degli istituti scolastici paritari.

4. Entro il mese di febbraio di ogni anno, le regioni comunicano al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca i loro obiettivi triennali.

5. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tenendo conto degli obiettivi delle regioni, sentito l'Istituto nazionale di formazione, ricerca educativa e sperimentazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro il mese di aprile di ogni anno elabora i livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'art. 6 della presente legge, e le linee guida del Piano pluriennale di intervento per l'istruzione pubblica idonee a raggiungere tali obiettivi nei tre anni successivi.

6. Il Piano pluriennale di intervento per l'istruzione pubblica scolastica e la formazione degli adulti, deve individuare:

a- con riferimento a ogni anno i livelli essenziali delle prestazioni dell'istruzione nazionale, tenendo conto delle indicazioni, di cui all'art. 29 della presente legge;

b- gli indirizzi specifici necessari per conseguire i livelli essenziali delle prestazioni, di cui alla lettera precedente.

1. I piani di intervento specifici con riferimento ai vari ordini e gradi di istruzione e ad aree territoriali del Paese possono essere elaborati su disposizione del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

2. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca può disporre interventi compensatori tra le regioni e aree territoriali diverse con allocazioni di risorse necessarie.

3. Entro il mese di giugno di ogni anno, il Consiglio dei Ministri presenta in Parlamento, affinché sia approvato entro il mese di ottobre di ogni anno, il disegno di legge relativo al Piano pluriennale di intervento per l'istruzione pubblica scolastica e la formazione degli adulti per i tre anni successivi.

4. Disposizioni attuative dei commi precedenti saranno stabilite con regolamento emanato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentito l'Istituto nazionale di formazione, ricerca educativa e sperimentazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

## **ART.17 - Riorganizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

1. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca emette un regolamento, ai sensi dell'art. 17, comma 4 bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei commi seguenti.

2. Nell'emanazione del regolamento, ai fini della riorganizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi, nonché a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni:

a- attribuire al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca compiti di indirizzo, di coordinamento, di pianificazione e di approvazione dei piani di studio generali e poteri sostitutivi in caso di persistente inattività dei dipartimenti regionali scolastici e di formazione degli adulti e delle regioni, ovvero nei casi in cui non si raggiungano le intese o gli accordi previsti tra le regioni, i dipartimenti regionali scolastici e di formazione degli adulti e le conferenze permanenti tra i dirigenti degli istituti scolastici e i responsabili degli istituti paritari, di cui all'art. 20 della presente legge;

b- adeguare l'organizzazione delle strutture del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in relazione ai nuovi compiti stabiliti dalla lettera a);

c- indicare i requisiti necessari per il riconoscimento, da parte del Dipartimento regionale scolastico e di formazione degli adulti, della parità agli istituti per ogni ordinamento previsto dalla presente legge;

d- trasferire agli istituti regionali scolastici e di formazione degli adulti il personale, gli immobili e i beni strumentali necessari all'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi della presente legge e dei relativi decreti legislativi e regolamenti di attuazione;

e- trasferire il personale, tenendo presente procedure che consentano agli operatori della

scuola di salvaguardare le proprie esigenze in un quadro di collaborazione tra le parti interessate.

## **ART.18 - Autorità nazionale di valutazione**

1. La valutazione è finalizzata a valorizzare e ottimizzare le risorse umane e finanziarie impegnate nei diversi ordini e gradi d'istruzione.

2. La valutazione è svolta tenendo conto dei livelli essenziali delle prestazioni nazionali raggiunti, degli obiettivi degli istituti scolastici, delle risorse impiegate e del contesto nel quale l'istruzione è offerta.

3. È istituita l'Autorità nazionale di valutazione, che è indipendente nella sua attività di controllo. Il Consiglio direttivo, che resta in carica per cinque anni, è composto da quindici membri, che sono nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento e per un terzo dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il Consiglio direttivo elegge al suo interno il Presidente.

4. L' Autorità nazionale di valutazione è dotata di personalità giuridica e ha i seguenti compiti:

a- svolgere attività di controllo e di valutazione della qualità, dell'efficacia, dell'efficienza e della quantità del sistema d'istruzione pubblica non universitaria a livello nazionale, a livello delle articolazioni regionali e a livello degli istituti;

b- fornire supporto e assistenza tecnica alle attività di valutazione degli operatori dell'istruzione e alle strutture e ai settori dell'amministrazione che gestiscono attività di valutazione interna;

c- utilizzare dati consuntivi dei livelli essenziali delle prestazioni forniti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e rapportarsi con enti internazionali per i confronti necessari;

d- assumere iniziative rivolte a assicurare la partecipazione italiana a progetti di ricerca europea e internazionale in campo valutativo.



1. L'Autorità nazionale di valutazione riferisce annualmente al Parlamento, al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, alle regioni e all'Istituto nazionale di formazione, ricerca educativa e sperimentazione attraverso una relazione sui livelli essenziali delle prestazioni nazionali raggiunti in sede consuntiva rispetto ai livelli preventivi. I vari livelli organizzativi riceventi esprimono le loro osservazioni e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca propone gli interventi correttivi.

2. L'Autorità nazionale di valutazione può in qualsiasi momento inviare proprie osservazioni motivate relative al controllo del sistema d'istruzione scolastico e di formazione degli adulti al Parlamento, al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e ai dipartimenti regionali scolastici e di formazione degli adulti. Tali dipartimenti, d'intesa con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, devono comunicare all'Autorità nazionale di valutazione i provvedimenti conseguentemente adottati.

3. L'Autorità nazionale di valutazione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato.

4. L'Autorità nazionale di valutazione, in collaborazione con l'Istituto nazionale di formazione, ricerca educativa e sperimentazione, esamina situazioni favorevoli di alcune regioni, con lo scopo di comprendere le motivazioni di tale successo e suggerire le condizioni affinché esso possa essere possibile anche in altre regioni.

5. L'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria dell'Autorità nazionale di valutazione sono disciplinati con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

## **ART.19 - Istituto nazionale di formazione, ricerca educativa e sperimentazione**

1. E' costituito l'Istituto nazionale di formazione, ricerca educativa e sperimentazione, dotato di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, di ricerca e sperimentazione, sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

2. Il Comitato direttivo, che resta in carica per sei anni, è composto da quindici membri ed è nominato per un terzo dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per un terzo dal Parlamento e per un terzo dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il Comitato direttivo elegge al suo interno il

Presidente, che deve essere persona autorevole nel campo delle scienze della formazione.

3. L'Istituto nazionale di formazione, ricerca educativa e sperimentazione è organo propositivo e di consulenza nella definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, nella ricerca educativa, in campo didattico e organizzativo nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dei dipartimenti regionali scolastici e di formazione degli adulti.

4. L'Istituto nazionale di formazione, ricerca educativa e sperimentazione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato.

5. L'Istituto nazionale di formazione, ricerca educativa e sperimentazione si articola funzionalmente a livello territoriale in ciascuna regione attraverso strutture denominate istituti regionali di formazione, ricerca educativa e sperimentazione.

6. L'Istituto nazionale di formazione, ricerca educativa e sperimentazione, oltre a quanto stabilito dal precedente comma 3, ha i seguenti compiti:

- a- definire le linee programmatiche della formazione iniziale e ricorrente degli operatori dell'istruzione scolastica e della formazione degli adulti;
  
- b- emanare direttive nei confronti degli istituti regionali di formazione, ricerca educativa e sperimentazione;
  
- c- proporre gli obiettivi espressione dei livelli essenziali delle prestazioni a livello nazionale nel campo della formazione, dell'aggiornamento, della ricerca educativa e della sperimentazione didattica;
  
- d- elaborare e coordinare studi e ricerche a livello nazionale in campo pedagogico, anche in collegamento con enti internazionali;
  
- e- definire a livello internazionale, in collaborazione con altri Stati, corsi su materie specifiche organizzati con strumenti multimediali;
  
- f- promuovere e coordinare progetti di sperimentazione didattica a livello nazionale;

g- promuovere iniziative di coordinamento tra l'istruzione scolastica e la formazione degli adulti;

h- svolgere corsi di formazione e di aggiornamento al personale degli istituti regionali di formazione, ricerca educativa e sperimentazione e al personale dell'Autorità nazionale di valutazione.

1. L'Istituto nazionale di formazione, ricerca educativa e sperimentazione operando attraverso gli istituti regionali di formazione, ricerca educativa e sperimentazione deve tenere conto dei seguenti criteri:

a- assicurare la consulenza in campo educativo agli istituti regionali scolastici e di formazione degli adulti del territorio, tenendo presente la definizione degli obiettivi in ambito regionale e dei livelli essenziali delle prestazioni in ambito nazionale;

b- proporre i contenuti dell'attività di formazione iniziale e ricorrente dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti regionali scolastici e di formazione degli adulti, sulla base di programmi elaborati annualmente. Tali programmi terranno conto delle informazioni trasmesse dall'Autorità nazionale di valutazione, delle proposte avanzate dai dipartimenti regionali scolastici e di formazione degli adulti, dagli istituti regionali scolastici e di formazione degli adulti e dai soggetti a cui la formazione è diretta;

c- svolgere la formazione iniziale e ricorrente dei dirigenti, attuata in base alle seguenti indicazioni:

1. acquisire conoscenze sull'evoluzione della gestione di attività complesse;
2. acquisire conoscenze nel settore organizzativo, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dei servizi;
3. orientarsi nello studio degli aspetti dell'attività didattica e nell'ambito della psicologia comportamentale;

d- svolgere la formazione iniziale e ricorrente dei docenti, attuata in base alle seguenti

indicazioni:

1. acquisire competenze relative ai molteplici aspetti dell'attività didattica: piani di studio individuali, orientamento degli studenti, assistenza e accoglienza degli studenti con particolari situazioni di svantaggio fisico, psichico e sociale, organizzazione del lavoro di gruppo e interdisciplinare;
2. acquisire ulteriori conoscenze e aggiornamenti di carattere scientifico nelle materie d'insegnamento;
3. apprendere nozioni relative alla psicologia comportamentale;

e- svolgere la formazione iniziale e ricorrente del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, attuata in base alle seguenti indicazioni:

1. comprendere l'evoluzione delle conoscenze nei campi di relativa competenza;
2. acquisire capacità che consentano di migliorare i rapporti relazionali;
3. acquisire la capacità del lavoro di gruppo;

f- assicurare l'organizzazione di centri di documentazione di risorse didattiche e di progetti di sperimentazione didattica nel territorio regionale.

1. Con regolamento emanato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, ai sensi dell'art. 17, comma 3 legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono dettate norme per la disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'Istituto nazionale di formazione, ricerca educativa e sperimentazione, nel rispetto dei principi, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni.

**ART.20 - Regioni, dipartimenti regionali scolastici e di formazione degli adulti, istituti regionali, conferenze permanenti e organi di istituto**

1. Le regioni conferiscono poteri di gestione ai dipartimenti regionali scolastici e di formazione degli adulti per l'istruzione scolastica e la formazione degli adulti.
2. Lo Stato, in collaborazione con le regioni, trasferisce personale, immobili e beni strumentali ai dipartimenti regionali scolastici e di formazione degli adulti.
3. Le regioni delimitano i bacini d'utenza, di cui all'art. 5 della presente legge, che sono aree territoriali a cui l'ente locale fa riferimento per organizzare un'istruzione consona alle esigenze sociali, economiche e culturali dei cittadini residenti.
4. La Regione individua, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le funzioni amministrative da trasferire agli enti locali, tenendo presenti gli interessi comunali e provinciali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio.
5. La Regione istituisce conferenze permanenti dei dirigenti degli istituti regionali e dei responsabili degli istituti paritari con articolazione a livello regionale e di bacino d'utenza, aventi compiti consultivi e propositivi.
6. Gli istituti regionali gestiscono il servizio d'istruzione facoltativa e obbligatoria dell'infanzia, quella obbligatoria dell'adolescenza e quella facoltativa della formazione degli adulti.
7. Gli enti locali trasferiscono immobili, beni strumentali e relative risorse agli istituti regionali in relazione alle attribuzioni e alle loro competenze.
8. Gli istituti regionali programmano annualmente la propria attività mediante il Progetto d'istituto, che enuncia organicamente le scelte fondamentali attraverso obiettivi delle prestazioni, per la realizzazione del servizio pubblico d'istruzione nel relativo istituto.
9. In ogni istituto sono istituite figure professionali, con qualifica dirigenziale, di supporto alle attività dei dirigenti, dei docenti e degli studenti. Esse sono:
  - a- il tutore d'istituto, che ha competenze psico-pedagogiche e svolge assistenza per la redazione dei piani di studio individuali, per l'orientamento, le metodologie didattiche e l'assistenza agli studenti diversi;
  - b- il responsabile dei servizi generali e amministrativi, che sovrintende all'attività contabile e di bilancio;
  - c- il responsabile dei servizi multimediali e di documentazione, con riferimento al sistema informativo generale;
  - d- il responsabile dell'educazione alla salute con riferimento ai problemi connessi alla prevenzione delle malattie, al disagio psico-fisico e alla sessualità.

1. I dirigenti di supporto, di cui al comma precedente, sono nominati dal Dirigente dopo aver svolto corso - concorso selettivo di formazione, indetto a livello regionale, riservato a soggetti in possesso di titoli di studio e competenze specifiche certificati nei vari settori di attività.

2. Gli organi degli istituti sono: il Dirigente, il Consiglio d'istituto, il Collegio dei docenti, i consigli di classe, i consigli di interclasse, il Comitato degli studenti, il Comitato delle famiglie e il Comitato per la valutazione del personale d'istituto.

3. Il Consiglio d'istituto è presieduto dal Dirigente ed è composto da rappresentanze dei docenti, dei genitori, degli studenti del secondo segmento dell'istruzione scolastica dell'adolescenza e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

4. Il Consiglio d'istituto ha le seguenti competenze:

a- approva il Progetto d'istituto;

b- delibera i regolamenti interni;

c- approva il bilancio di previsione e quello consuntivo; nel caso in cui il Consiglio d'istituto non approvi i bilanci, il Dirigente deve richiederne l'approvazione da parte del Dipartimento regionale scolastico e di formazione degli adulti.

1. Il Collegio dei docenti ha le seguenti competenze:

a- elabora la programmazione didattica e approva la formazione dei piani individuali di studio, con riferimento alle scelte e ai contenuti delle materie facoltative;

b- specifica gli obiettivi e i processi disciplinari e interdisciplinari;

c- formula proposte in ordine alla formazione e all'aggiornamento dei docenti, al Progetto d'istituto e all'autonomia didattica, sentiti gli istituti regionali di formazione, ricerca educativa e sperimentazione.

1. I consigli di classe procedono alla valutazione degli studenti, tenendo conto anche dell'autovalutazione dei discenti del secondo segmento dell'istruzione scolastica

dell'adolescenza. Tali consigli sono composti dai docenti della classe e, quando non siano esercitate funzioni di valutazione, da rappresentanze dei genitori e, nel secondo segmento dell'istruzione scolastica dell'adolescenza, da rappresentanti degli studenti. Essi hanno i seguenti altri compiti:

- a- attività di orientamento per gli studenti della classe;
  
- b- definizione degli accordi, di cui all'art. 5, comma 3 della presente legge;
  
- d- formulazione di proposte in ordine all'azione educativa e didattica generale d'istituto e alle iniziative di sperimentazione, sentiti gli istituti regionali di formazione, ricerca educativa e sperimentazione;
  
- e- proposizione di provvedimenti disciplinari nei confronti degli studenti.

1. I consigli di interclasse sono composti dai docenti di gruppi di classi parallele o dello stesso segmento o dello stesso plesso, con compiti di coordinamento didattico.

2. Il Comitato degli studenti, nel secondo segmento dell'istruzione scolastica dell'adolescenza partecipa, mediante la formulazione di pareri, all'elaborazione del Progetto d'istituto e all'individuazione dei criteri metodologici dell'apprendimento.

3. Gli studenti del secondo segmento dell'istruzione scolastica dell'adolescenza possono proporre iniziative autogestite, in linea con il Progetto d'istituto, finanziate sulla base di appositi stanziamenti inseriti obbligatoriamente nel bilancio di previsione annuale degli istituti scolastici.

4. Il Comitato delle famiglie può formulare proposte in tema di elaborazione del Progetto d'istituto.

5. Il Comitato per la valutazione del personale d'istituto composto da rappresentanti dei docenti, dei dirigenti e del personale ausiliario, tecnico e amministrativo e, negli istituti del secondo segmento dell'istruzione scolastica dell'adolescenza, da rappresentanti degli studenti esprime parere obbligatorio non vincolante al Dirigente scolastico, sul personale docente durante il periodo di prova e la eventuale conferma in ruolo. La valutazione si basa sul raggiungimento di obiettivi relativi ad attività svolte dal docente interessato. Per la valutazione del servizio degli insegnanti in prova il Comitato di cui sopra procede su richiesta del Dirigente scolastico o su richiesta del docente interessato.

6. Disposizioni attuative dei commi precedenti saranno stabilite con regolamento emanato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentito l'Istituto nazionale di formazione, ricerca educativa e sperimentazione, entro centottanta giorni dall'entrata in

vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della Legge 23 agosto 1988, n. 400.

7. In relazione alla formazione degli adulti, la legge regionale stabilisce le strutture organizzative e partecipative degli istituti.

## **ART.21 - □ Autonomia degli istituti regionali e paritari**

1. Gli istituti dispongono di determinate funzioni stabilite nei commi seguenti, quali espressione della loro autonomia.

2. L'autonomia degli istituti consente di proporre apprendimenti tali da determinare nello studente il miglior percorso di sviluppo della persona, in un quadro di confronto tra docenti, studenti e famiglie.

3. L'autonomia, che è funzionale, si attua anche attraverso il riconoscimento della personalità giuridica agli istituti regionali e paritari dell'istruzione.

4. Per esercitare le funzioni previste nei commi precedenti, l'autonomia degli istituti regionali e paritari è didattica, organizzativa, gestionale e finanziaria.

5. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema d'istruzione pubblica, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di apprendimento e tenendo conto delle scelte proposte da parte degli studenti e delle famiglie.

6. L'autonomia didattica si concretizza nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento.

7. L'esercizio dell'autonomia didattica si realizza, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, attraverso:

a- la scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici per la realizzazione efficace dei livelli essenziali delle prestazioni dell'attività d'istruzione;

b- l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nei casi in cui ciò venga reso necessario dagli studenti e dalle famiglie, previa valutazione del tutore d'istituto;

c- l'articolazione modulare di gruppi di studenti, anche con possibilità organizzative;



- d- l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti omogenei;
- e- la realizzazione di iniziative di recupero e di sostegno, di continuità e di orientamento;
- f- l'organizzazione di iniziative di ricerca, sperimentazione e sviluppo proposte dal Dipartimento regionale scolastico e di formazione degli adulti e dagli istituti regionali e paritari, con la consulenza degli istituti regionali di formazione, ricerca educativa e sperimentazione.

1. L'autonomia didattica si esplica nell'istituto attraverso il Progetto d'istituto e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale e economico del territorio.

2. L'autonomia organizzativa attiene all'organizzazione delle prestazioni dell'istruzione e a quella degli uffici idonei a realizzarla. Affinché tale organizzazione possa concretizzarsi, è necessario che si adottino i seguenti criteri:

- a- flessibilizzazione e diversificazione;
- b- efficienza e efficacia;
- c- integrazione tra le strutture e il contesto territoriale.

1. L'autonomia gestionale è la capacità di far operare in sincronia gli ordinamenti, gli strumenti didattici e gli operatori nel modo più appropriato per raggiungere l'autonomia didattica, organizzativa e finanziaria, di cui al comma seguente.

2. L'autonomia finanziaria si esplicita attraverso la destinazione di risorse finanziarie assegnate dalle regioni agli istituti regionali e paritari.

3. La gestione finanziaria degli istituti si svolge sulla base di un programma annuale che costituisce il documento contabile previsionale, deliberato dal Consiglio d'istituto. Tale documento è confrontato con il consuntivo contabile di esercizio, in modo da evidenziare e attribuire i relativi scostamenti.

4. E' garantita dalle regioni un'assegnazione straordinaria, di natura integrativa, da attribuire agli istituti in relazione a esigenze finanziarie legate a nuove progettualità e a diversificazioni didattiche valutate positivamente dal Dipartimento regionale scolastico e di formazione degli

adulti nell'ambito dell'esercizio dell'autonomia.

5. Disposizioni attuative dei commi precedenti saranno stabilite con regolamento emanato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentito l'Istituto nazionale di formazione, ricerca educativa e sperimentazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

## **ART.22 - □ Finanziamento del sistema di istruzione pubblica non universitaria**

1. Per tutti i gradi dell'istruzione, lo Stato e le regioni assumono l'onere dell'istituzione e della gestione degli istituti scolastici regionali e degli istituti di formazione degli adulti, nonché l'onere della sola gestione degli istituti paritari.

2. La quota annuale di finanziamento ordinario e straordinario, relativa alle spese di gestione degli istituti scolastici e di formazione degli adulti regionali e paritari, è ripartita dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca tra le regioni.

3. Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, determina per l'istruzione obbligatoria e facoltativa gestita dalle regioni, le quote annuali di finanziamento ordinario, straordinario e perequativo, in base ai criteri direttivi stabiliti dal comma seguente.

4. Il finanziamento dello Stato alle regioni relativo all'istruzione obbligatoria e facoltativa avviene tenendo conto di quanto espresso dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 e secondo i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a- il finanziamento ordinario dello Stato alle regioni riguardante l'istruzione obbligatoria e facoltativa è devoluto in ragione:

1. del numero e della distribuzione degli studenti nel territorio regionale;
2. delle esigenze di uniformità sul territorio nazionale;
3. delle condizioni economiche, sociali e culturali della popolazione;
4. dell'evoluzione della domanda di istruzione;

b- la determinazione dei fabbisogni di natura ordinaria è stabilita non sulla base della spesa storica, ma su parametri standard elaborati in base agli obiettivi regionali;

c- il finanziamento ordinario alle regioni che hanno a consuntivo obiettivi inferiori a quelli preventivi è integrato da adeguato finanziamento perequativo destinato esclusivamente agli istituti regionali, nella prospettiva del miglioramento dei precitati obiettivi;

d- il finanziamento straordinario alle regioni verrà determinato sulla base di progetti di ricerca educativa e di sperimentazione didattica presentati dal Dipartimento regionale scolastico e di formazione degli adulti e ritenuti idonei dall'Istituto nazionale di formazione, ricerca educativa e sperimentazione, in relazione a determinati obiettivi da raggiungere;

e- i progetti, di cui alla lettera precedente, qualora diano risultati favorevoli a seguito dell'esame dell'Istituto nazionale di formazione, ricerca educativa e sperimentazione, saranno finanziati anche in regioni meno organizzate attraverso un finanziamento perequativo.

1. Le regioni stabiliscono il finanziamento ordinario agli istituti regionali e paritari, tenendo conto:

a- dei parametri - obiettivo relativi agli istituti regionali e paritari;

b- dell'esigenza di livelli uniformi del servizio di istruzione su tutto il territorio regionale;

c- del numero degli studenti, della distribuzione della popolazione scolastica e della distribuzione della rete di istituti presenti sul territorio;

d- dei parametri standard e non storici relativi ai costi del personale e ai costi generali.

1. La quota annuale di finanziamento straordinario dovrà essere ripartita dalle regioni agli istituti regionali e paritari, tenendo conto dei progetti di ricerca e di sperimentazione didattica

proposti dagli istituti regionali e paritari, sentiti gli istituti regionali di formazione, ricerca educativa e sperimentazione.

2. La quota annuale di finanziamento perequativo devoluta dalle regioni agli istituti regionali tiene presente:

a- l'esigenza di livelli uniformi del servizio di istruzione su tutto il territorio regionale;

b- le condizioni economiche, sociali e culturali della popolazione residente nel territorio.

1. Ferma restando la responsabilità diretta degli istituti, la Regione fa fronte con risorse proprie a eventuali disavanzi di gestione degli istituti regionali.

2. La dotazione finanziaria di investimento deve consentire anche l'acquisizione da parte degli istituti regionali di beni strumentali necessari a garantire l'efficacia del processo di apprendimento.

3. Gli istituti regionali e paritari dell'istruzione obbligatoria non possono richiedere corrispettivi agli studenti, se non per prestazioni straordinarie approvate dal Dipartimento regionale scolastico e di formazione degli adulti.

4. Le regioni prevedono, con legge regionale, la partecipazione alle spese da parte degli studenti dell'istruzione facoltativa dell'infanzia e della formazione degli adulti, tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli studenti.

5. Gli interventi finanziari dello Stato alle regioni sono attuati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e sentito l'Istituto nazionale di formazione, ricerca educativa e sperimentazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

## **ART.23 - Istituti paritari**

1. I soggetti di diritto pubblico e le persone giuridiche private possono gestire un servizio d'istruzione pubblica in condizione di parità con gli istituti regionali e garantiscono agli studenti un trattamento identico a quello degli studenti degli istituti regionali, con riferimento a tutti gli ordini e gradi dell'istruzione disciplinati dalla presente legge.

2. I soggetti, di cui al comma precedente, richiedono la parità al Dipartimento regionale scolastico e di formazione degli adulti.

3. Agli studenti degli istituti paritari è garantita la piena validità a tutti gli effetti degli studi compiuti, dei crediti certificati, degli esami sostenuti e dei titoli conseguiti.

4. Al fine di ottenere la parità, gli istituti devono:

a- non avere scopo di lucro e non richiedere agli studenti corrispettivi di alcun genere, salvo quanto disposto nell'art. 22, comma 10 della presente legge;

b- perseguire finalità educative, previste dallo statuto o dall'atto costitutivo;

c- disporre di dirigenti, docenti, strutture, attrezzature e capacità organizzative idonei al perseguimento delle finalità d'istruzione;

d- avere svolto la propria attività d'istruzione privata, di cui all'art. 24 della presente legge, da almeno due anni.

1. La parità è concessa dai dipartimenti regionali scolastici e di formazione degli adulti, oltre che in presenza dei requisiti di cui al comma precedente, in base alle esigenze di ottimizzazione rilevate nei bacini d'utenza, in relazione alle esigenze dei cittadini.

2. Gli istituti che abbiano ottenuto la parità devono:

a- operare, in armonia con la propria identità, nel rispetto della presente legge e con l'adozione dei piani di studio previsti dall'art. 11 della presente legge, salvaguardando la libertà di insegnamento dei docenti, la libertà di apprendimento degli studenti e prevedendo criteri di ammissione degli studenti che non contemplino alcuna discriminazione tra gli stessi;

b- garantire livelli delle prestazioni del servizio di istruzione non inferiori a quelli dei corrispondenti livelli dei vari ordinamenti degli istituti regionali;

c- rispettare i criteri e le modalità di redazione e gli obblighi di pubblicità del bilancio

preventivo e consuntivo previsti per gli istituti regionali;

d- assumere personale docente che sia in possesso di laurea magistrale e di diploma di specializzazione abilitante previsto dall'art. 14 della presente legge; per quanto riguarda i nidi di infanzia è previsto il diploma di puericultrice e il superamento di un corso di specializzazione della durata di un anno;

e- assicurare parità di trattamento giuridico ed economico rispetto al personale degli istituti regionali;

f- garantire l'esercizio dei diritti degli studenti e delle famiglie, di cui all'art. 20 della presente legge e parità di trattamento con gli studenti degli istituti regionali;

g- osservare la disciplina prevista dalla normativa vigente in materia di sanzioni disciplinari per i docenti degli istituti regionali.

1. La perdita dei requisiti, di cui al comma 4 del presente articolo, ovvero la violazione degli obblighi, di cui al comma 6 del presente articolo, accertate dal Dipartimento regionale scolastico e di formazione degli adulti, comporta la cessazione della condizione di parità e dei conseguenti finanziamenti pubblici.

2. Le regioni, prima di erogare i finanziamenti, incaricano l'Autorità nazionale di valutazione di esercitare una vigilanza sui costi degli istituti paritari attraverso interventi sistematici di controllo.

3. Il riconoscimento della parità scolastica impegna gli istituti paritari a contribuire alla realizzazione delle caratteristiche e delle finalità dell'istruzione pubblica disciplinata dall'art. 5 della presente legge.

4. La costruzione, la manutenzione e gli interventi straordinari di risistemazione promossi dagli istituti paritari non comportano oneri per lo Stato.

5. Disposizioni attuative dei commi precedenti saranno stabilite con regolamento emanato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentito l'Istituto nazionale di formazione, ricerca educativa e sperimentazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

## **TITOLO V - ISTITUTI SCOLASTICI E DI FORMAZIONE DEGLI ADULTI PRIVATI NON PARITARI**

### **ART.24 - Istituti privati non paritari**

1. Gli istituti che non richiedono la parità, o che avendola richiesta non l'abbiano ottenuta, hanno la possibilità di gestire tutti gli ordini e gradi di istruzione di competenza della presente legge. Essi non accedono ai finanziamenti regionali e non fanno parte del sistema pubblico integrato d'istruzione.

2. Gli istituti privati hanno l'obbligo di rispettare i principi dell'istruzione, di cui agli artt. 2, 3 e 4 della presente legge.

3. Gli istituti privati non possono essere sede di esami di Stato.

4. Gli istituti, di cui al comma precedente, possono iniziare e continuare nella propria attività a condizione che:

a- la sede degli istituti risponda a tutte le esigenze di sicurezza, di agibilità e di igiene indicate dalla legge regionale;

b- l'arredamento, il materiale didattico, scientifico e tecnico, l'eventuale attrezzatura dei laboratori, delle officine, delle palestre siano sufficienti e adatti in relazione al tipo di attività scolastica svolta;

c- il personale docente sia fornito di laurea magistrale e di diploma di specializzazione abilitante previsto dall'art. 14 della presente legge ad eccezione del segmento del nido di infanzia per il quale si fa riferimento all'art. 23 della presente legge.

1. L'autorizzazione all'apertura di istituti privati è rilasciata, quando sussistano i requisiti, di cui al comma 4 del presente articolo, dal Dipartimento regionale scolastico e di formazione degli adulti.
2. La vigilanza sugli istituti privati è esercitata dal Dipartimento regionale scolastico e di formazione degli adulti.

## **TITOLO VI - AMBIENTE, EDILIZIA E ATTREZZATURE DEGLI ISTITUTI REGIONALI SCOLASTICI E DI FORMAZIONE DEGLI ADULTI**

### **ART.25 - Ambiente, edilizia e attrezzature**

1. Gli istituti scolastici regionali e gli istituti di formazione degli adulti, nonché gli istituti paritari, valorizzano l'ambiente scolastico al fine di sviluppare in modo ottimale le condizioni di fruibilità del servizio, di favorire l'inserimento e la socializzazione degli studenti e di suscitare nei cittadini un atteggiamento di rispetto per i beni comuni.
2. Tutti i beni immobili, gli arredi e le attrezzature che, alla data di entrata in vigore della presente legge, fanno parte del patrimonio dello Stato, dei comuni, delle province e di altri enti pubblici con vincolo di destinazione al sistema scolastico, sono trasferiti a titolo gratuito al patrimonio degli istituti regionali.
3. Gli istituti, di cui al comma precedente, assumono gli oneri di manutenzione ordinaria e



straordinaria, nonché gli oneri conseguenti ai necessari interventi di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme vigenti.

4. I beni immobili trasferiti ai sensi della presente legge entrano a far parte del patrimonio indisponibile dell'ente cessionario e restano assoggettati agli esistenti vincoli urbanistici e a quelli a tutela di interessi ambientali, paesaggistici, storici e artistici.

5. I trasferimenti, di cui al presente articolo, sono effettuati con provvedimenti statali, provinciali e comunali, sulla base di intese tra regioni ed enti locali, che tengano conto delle previsioni della domanda d'istruzione e della possibilità di cessioni parziali a favore di più istituti regionali.

6. Le costruzioni di nuovi edifici, l'ampliamento, la ristrutturazione e la sistemazione per la graduale messa a norma degli edifici esistenti devono essere realizzati secondo i seguenti criteri:

- a- sicurezza, nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- b- efficienza energetica, in attuazione del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311;
- c- funzionalità;
- d- estetica.

1. I criteri, di cui al comma precedente, devono tenere in considerazione il tipo di attività d'istruzione svolta, le innovazioni didattiche, le sperimentazioni, le esigenze di sostenibilità ambientale del territorio e l'adeguamento ai principi tecnologici di agibilità, di sicurezza, di igiene e di salubrità.

2. In caso di soppressione di istituti regionali, i beni immobili, gli arredi e le attrezzature di loro proprietà sono trasferiti in proprietà alle regioni.

3. Le province esercitano le funzioni in materia di sanità, igiene e agibilità degli edifici per gli istituti scolastici dell'adolescenza e per gli istituti della formazione degli adulti; i comuni esercitano tali funzioni per gli istituti scolastici dell'infanzia.

4. Il trasferimento agli istituti regionali della proprietà di tutti gli immobili, adibiti a sede di attività d'istruzione, deve avvenire entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di inerzia dei soggetti indicati al comma 2 del presente articolo, provvederà con proprio decreto il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

5. Disposizioni attuative dei commi precedenti saranno stabilite con regolamento emanato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito l'Istituto nazionale di formazione, ricerca educativa e

sperimentazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

## **ART.26 - Pianificazione regionale dell'edilizia scolastica e di formazione degli adulti**

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni, avvalendosi dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica, di cui all'art. 6 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, per garantire le finalità, di cui all'art. 1 della stessa legge, redigono un Piano regionale triennale di sicurezza, di sviluppo e di qualificazione delle strutture edilizie esistenti e di quelle da costruire, in relazione ai fabbisogni individuati dalla presente legge, sentite le conferenze permanenti regionali dei dirigenti degli istituti regionali e dei responsabili degli istituti paritari.

2. La pianificazione, di cui al comma precedente, tiene conto delle risultanze dell'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica, di cui all'art. 7 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

3. La pianificazione, di cui ai commi precedenti, sarà elaborata dalle regioni entro il mese di gennaio di ogni anno con riferimento ai tre anni successivi.

4. I piani regionali sono attuati dagli istituti regionali e vincolano anche gli istituti paritari quanto agli interventi di ristrutturazione, risistemazione e manutenzione straordinaria.

5. Il Piano regionale triennale di sicurezza, di sviluppo e di qualificazione delle strutture edilizie scolastiche è coerente con gli obiettivi dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dal Piano pluriennale di intervento per l'istruzione pubblica, di cui all'art. 16 della presente legge.

6. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, esaminati i piani, di cui al comma 1 del presente articolo, rileva le differenze tra le strutture edilizie delle varie regioni e può definire destinazioni di risorse previste da un fondo perequativo stabilito dalla stessa Conferenza alle regioni che risultino carenti.

7. Disposizioni attuative dei commi precedenti saranno stabilite con regolamento emanato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito l'Istituto nazionale di formazione, ricerca educativa e sperimentazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

## **TITOLO VII - NORME FINALI E TRANSITORIE**

### **ART.27 - Copertura finanziaria delle spese aggiuntive correnti e degli investimenti in conto capitale**

1. Nel bilancio di previsione dello Stato, per l'anno di entrata in vigore della presente legge e per gli anni successivi, sono istituiti nuovi capitoli relativi alla spesa corrente così denominati:

a- "Spese per il funzionamento dell'Autorità nazionale di valutazione", di cui all'art. 18 della presente legge;

b- "Spese per il funzionamento dell'Istituto di formazione, ricerca educativa e sperimentazione", di cui all'art. 19 della presente legge;

c- "Finanziamenti ordinari alle regioni per le spese di gestione degli istituti scolastici

dell'istruzione dell'infanzia e dell'adolescenza", di cui all'art. 22 della presente legge;

d- "Finanziamenti ordinari alle regioni per le spese di gestione degli istituti di formazione degli adulti", di cui all'art. 22 della presente legge;

e- "Finanziamenti straordinari alle regioni per le spese relative a progetti di ricerca e sperimentazione didattica riguardanti l'istruzione dell'infanzia e dell'adolescenza ", di cui all'art. 22 della presente legge;

f- "Finanziamenti straordinari alle regioni per le spese relative a progetti di ricerca e sperimentazione didattica riguardanti la formazione degli adulti ", di cui all'art. 22 della presente legge;

g- "Finanziamenti perequativi alle regioni per le spese di gestione degli istituti scolastici relativi all'istruzione dell'infanzia e dell'adolescenza", di cui all'art. 22 della presente legge;

h- "Finanziamenti perequativi alle regioni per le spese di gestione degli istituti di formazione degli adulti", di cui all'art. 22 della presente legge;

i- "Finanziamenti alle regioni per la manutenzione ordinaria degli istituti regionali dell'istruzione dell'infanzia, dell'adolescenza e della formazione degli adulti".

1. Nel bilancio di previsione dello Stato, per l'anno di entrata in vigore della presente legge e per gli anni successivi, è istituito il nuovo capitolo relativo alle entrate correnti o a minori spese, così denominato:

a- "Risorse finanziarie disponibili con azioni repressive nei confronti dei reati di corruzione, concussione e abuso atti d'ufficio".

1. Nel bilancio di previsione dello Stato, per l'anno di entrata in vigore della presente legge e

per gli anni successivi, sono istituiti nuovi capitoli relativi alla spesa d'investimento così denominati:

- a- "Spese d'investimento per la costruzione o la risistemazione degli edifici della sede dell'Autorità nazionale di valutazione";
  
- b- "Spese di investimento per la costruzione o la risistemazione degli edifici della sede dell'Istituto nazionale di formazione, ricerca educativa e sperimentazione";
  
- c- "Spese di investimento per la costruzione di edifici destinati ai nidi d'infanzia";
  
- d- "Spese d'investimento per i nuovi edifici della formazione degli adulti".

1. La spesa corrente addizionale derivante dall'applicazione della presente legge è valutata in Euro 2.947 milioni per il 2015, in Euro 15.341 milioni per il 2016, in Euro 7.578 milioni per il 2017, in Euro 6.758 milioni per il 2018 e in Euro 6.179 milioni per il 2019 e per gli anni successivi ed è coperta nel modo seguente:

a- per 2015 mediante:

- 1. riduzione di Euro 100 milioni nel capitolo 7485 del bilancio di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico;
- 2. riduzione di Euro 20 milioni nel capitolo 1282 del bilancio di previsione del Ministero della Difesa;
- 3. riduzione di Euro 300 milioni nel capitolo 7120 del bilancio di previsione del Ministero della Difesa;
- 4. riduzione di Euro 500 milioni nel capitolo 1205 (punti da 1 a 21) del bilancio di previsione del Ministero della Difesa;
- 5. riduzione di Euro 200 milioni nel capitolo 7144 del bilancio di previsione del Ministero della Difesa;
- 6. riduzione di Euro 380 milioni delle spese delle missioni militari all'estero;
- 7. riduzione di Euro 500 milioni delle spese per l'acquisto dei cacciabombardieri F35;
- 8. trasferimenti di Euro 947 milioni nei capitoli del bilancio di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in relazione ad interventi definiti su proposta del

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

b- per l'anno 2016 mediante:

1. riduzione di Euro 100 milioni nel capitolo 7485 del bilancio di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico;
2. riduzione di Euro 20 milioni nel capitolo 1282 del bilancio di previsione del Ministero della Difesa;
3. riduzione di Euro 300 milioni nel capitolo 7120 del bilancio di previsione del Ministero della Difesa;
4. riduzione di Euro 500 milioni nel capitolo 1205 (punti da 1 a 21) del bilancio di previsione del Ministero della Difesa;
5. riduzione di Euro 200 milioni nel capitolo 7144 del bilancio di previsione del Ministero della Difesa;
6. riduzione di Euro 380 milioni delle spese delle missioni militari all'estero;
7. riduzione di Euro 500 milioni delle spese per l'acquisto dei cacciabombardieri F35;
8. trasferimenti di Euro 1.000 milioni nei capitoli del bilancio di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in relazione ad interventi definiti su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
9. incremento dei capitoli 1023, 1024 e 1263 dello stato di previsione dell'entrata per rispettivamente Euro 2.000 milioni, Euro 2.000 milioni e Euro 2.841 milioni per un totale di Euro 6.841 milioni;
10. trasferimenti di Euro 500 milioni dei capitoli nel bilancio di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca relativi al servizio d'istruzione pubblica fornito da istituti scolastici e di formazione degli adulti a soggetti pubblici o privati;
11. prelievo dal capitolo "Risorse finanziarie disponibili con azioni repressive nei confronti dei reati di corruzione, concussione e abuso atti d'ufficio" di un ammontare totale pari a Euro 5.000 milioni.

c- per l'anno 2017 mediante:

1. riduzione di Euro 100 milioni nel capitolo 7485 del bilancio di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico;
2. riduzione di Euro 20 milioni nel capitolo 1282 del bilancio di previsione del Ministero della Difesa;
3. riduzione di Euro 300 milioni nel capitolo 7120 del bilancio di previsione del Ministero della Difesa;
4. riduzione di Euro 500 milioni nel capitolo 1205 (punti da 1 a 21) del bilancio di previsione del Ministero della Difesa;
5. riduzione di Euro 200 milioni nel capitolo 7144 del bilancio di previsione del Ministero

della Difesa;

6. riduzione di Euro 380 milioni delle spese delle missioni militari all'estero;
7. riduzione di Euro 500 milioni delle spese per l'acquisto dei cacciabombardieri F35;
8. trasferimenti di Euro 1.000 milioni nei capitoli del bilancio di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca in relazione ad interventi definiti su proposta del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
9. incremento di Euro 4.000 milioni dei capitoli 1023 e 1024 dello stato di previsione dell'entrata per rispettivi Euro 2.000 milioni e Euro 2.000 milioni;
10. trasferimenti di Euro 578 milioni nei capitoli del bilancio di previsione relativi al servizio d'istruzione pubblica fornito da istituti scolastici e di formazione degli adulti a soggetti pubblici o privati.

d- per l'anno 2018 mediante:

1. riduzione di Euro 100 milioni nel capitolo 7485 del bilancio di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico;
2. riduzione di Euro 20 milioni nel capitolo 1282 del bilancio di previsione del Ministero della Difesa;
3. riduzione di Euro 300 milioni nel capitolo 7120 del bilancio di previsione del Ministero della Difesa;
4. riduzione di Euro 500 milioni nel capitolo 1205 (punti da 1 a 21) del bilancio di previsione del Ministero della Difesa;
5. riduzione di Euro 200 milioni nel capitolo 7144 del bilancio di previsione del Ministero della Difesa;
6. riduzione di Euro 380 milioni delle spese delle missioni militari all'estero;
7. riduzione di Euro 500 milioni delle spese per l'acquisto dei cacciabombardieri F35;
8. trasferimenti di Euro 1.000 milioni nei capitoli del bilancio di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in relazione ad interventi definiti su proposta del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
9. incremento del capitolo 1263 dello stato di previsione dell'entrata per un totale di Euro 2.000 milioni;
10. trasferimenti nei capitoli del bilancio di previsione relativi al servizio d'istruzione pubblica fornito da istituti scolastici e di formazione degli adulti a soggetti pubblici o privati per un totale di Euro 500 milioni;
11. prelievo dal capitolo "Risorse finanziarie disponibili con azioni repressive nei confronti dei reati di corruzione, concussione e abuso atti d'ufficio" di un ammontare totale pari a Euro 1.258 milioni.

e- per l'anno 2019 mediante:

1. riduzione di Euro 120 milioni nel capitolo 1205 (punti da 1 a 21) del bilancio di previsione del Ministero della Difesa;
2. riduzione di Euro 380 milioni delle spese delle missioni militari all'estero;
3. riduzione di Euro 500 milioni delle spese per l'acquisto dei cacciabombardieri F35;
4. trasferimento di Euro 1.000 milioni nei capitoli del bilancio di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in relazione ad interventi definiti su proposta del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
5. incremento del capitolo 1024 dello stato di previsione dell'entrata per un totale di Euro 2.000 milioni;
6. trasferimenti nei capitoli relativi al servizio d'istruzione pubblica fornito da istituti scolastici e di formazione degli adulti a soggetti pubblici o privati per un totale di Euro 500 milioni;
7. prelievo dal capitolo "Risorse finanziarie disponibili con azioni repressive nei confronti dei reati di corruzione, concussione e abuso atti d'ufficio" di un ammontare totale pari a Euro 1.679 milioni.
8. Il Bilancio di previsione dello Stato, in conseguenza dell'entrata in vigore della presente legge e per i quattro anni successivi, deve provvedere a coperture di investimenti in conto capitale per Euro 40.328 milioni suddivisi nei vari anni come segue:

a- 2015: Euro 700 milioni per investimenti di risistemazione di edifici scolastici regionali già esistenti e di costruzione di nuovi edifici destinati alla formazione degli adulti, Euro 1.200 milioni per la costruzione e l'allestimento di nidi di infanzia. Il valore complessivo pari a Euro 1.900 milioni sarà coperto con risorse prelevate dalla eliminazione di stanziamenti per grandi opere pubbliche programmate.

b- 2016: Euro 4.950 milioni per la costruzione e l'allestimento di nidi di infanzia, Euro 4.700 milioni per investimenti di risistemazione di edifici scolastici regionali già esistenti, Euro 1.326 milioni per la costruzione di nuovi edifici destinati alla formazione degli adulti, Euro 6 milioni per la sede della Autorità nazionale di valutazione, Euro 6 milioni per la costruzione di edifici per la sede e le sue articolazioni regionali dell'Istituto di formazione, ricerca educativa e sperimentazione. Il valore complessivo pari a Euro 10.988 milioni sarà coperto nel seguente modo:

1. eliminazione di stanziamenti per grandi opere per Euro 5.932 milioni;
2. vendita di beni immobiliari dello Stato per Euro 2.000 milioni;
3. imposta una tantum sui grandi patrimoni per Euro 3.056 milioni.

c- 2017: Euro 4.950 milioni per la costruzione e l'allestimento di nidi di infanzia, Euro 3.000 milioni per investimenti di risistemazione di edifici scolastici regionali già esistenti e Euro 1.326 milioni per la costruzione di nuovi edifici destinati alla formazione degli adulti, Euro 6



milioni per la sede della Autorità nazionale di valutazione, Euro 6 milioni per la costruzione di edifici per la sede e le sue articolazioni regionali dell'Istituto di formazione, ricerca educativa e sperimentazione. Il valore complessivo pari a Euro 9.288 milioni sarà coperto nel modo seguente:

1. eliminazione di stanziamenti per grandi opere per Euro 1.678 milioni;
2. vendita di beni immobiliari dello Stato per Euro 5.000 milioni;
3. imposta una tantum sui grandi patrimoni per Euro 2.610 milioni.

d- 2018: Euro 4.950 milioni per la costruzione e l'allestimento di nidi di infanzia, Euro 3.000 milioni per investimenti di risistemazione di edifici scolastici regionali già esistenti e Euro 1.326 milioni per la costruzione di nuovi edifici destinati alla formazione degli adulti. Il valore complessivo pari a Euro 9.276 milioni sarà coperto nel modo seguente:

1. eliminazione di stanziamenti per grandi opere per Euro 2.678 milioni;
2. vendita di beni immobiliari dello Stato per Euro 4.000 milioni;
3. imposta una tantum sui grandi patrimoni per Euro 2.598 milioni.

e- 2019: Euro 4.950 milioni per la costruzione e l'allestimento di nidi di infanzia, Euro 2.600 milioni per investimenti di risistemazione di edifici scolastici regionali già esistenti e Euro 1.326 per la costruzione di nuovi edifici destinati alla formazione degli adulti. Il valore complessivo pari a Euro 8.876 milioni sarà coperto nel modo seguente:

1. eliminazione di stanziamenti per grandi opere per Euro 2.677 milioni;
2. vendita di beni immobiliari dello Stato per Euro 4.000 milioni;
3. imposta una tantum sui grandi patrimoni per Euro 1.299 milioni.
4. Disposizioni attuative della copertura finanziaria riguardante la disponibilità di risorse derivanti dalla repressione dei reati di corruzione, concussione e abuso di atti di ufficio saranno stabilite con regolamento emanato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito l'Istituto nazionale di formazione, ricerca educativa e sperimentazione, che stabilirà le metodologie necessarie per l'individuazione progressiva delle risorse finanziarie di cui sopra entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni necessarie nel bilancio di previsione per l'attuazione delle modifiche previste nel presente articolo, comprese le eliminazioni di capitoli non più utilizzati e l'iscrizione dei nuovi capitoli di cui al comma 1 e 3 del presente articolo.

## **ART.28 - Entrata in vigore, coordinamento con le disposizioni esistenti e disciplina transitoria**

1. La presente legge entra in vigore il primo gennaio 2015.

2. Le entrate riguardanti le vendite dei beni immobiliari dello Stato, l'imposta una tantum sui grandi patrimoni e le risorse finanziarie disponibili con azioni repressive nei confronti dei reati di concussione, corruzione e abuso atti d'ufficio, di cui all'art. 27 della presente legge, non sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, istituito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 432 e successive modificazioni.

3. Il Governo è delegato a emanare, entro due anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi e dei regolamenti previsti dalla presente legge, un testo unico della materia dell'istruzione scolastica e della formazione degli adulti, che sarà elaborato coordinando le disposizioni preesistenti con quelle della presente legge, dei decreti legislativi e delle disposizioni regolamentari ivi previsti, individuando gli atti normativi incompatibili e da abrogare.

4. Il Governo è delegato a emanare entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge un decreto legislativo, riguardante la disciplina transitoria, sulla base dei principi e criteri direttivi seguenti:

a- consentire l'applicazione della presente legge con priorità in modo che il maggior numero di studenti possa essere interessato dalla riforma in tempi ragionevolmente brevi;

b- prevedere corsi - concorsi pubblici per il personale direttivo e concorsi per il personale docente da inserire negli organici dell'Autorità nazionale di valutazione e dell'Istituto nazionale di formazione, ricerca educativa e sperimentazione e provvedere immediatamente al reperimento degli edifici e degli arredi necessari per gli enti di cui sopra;

- c- programmare che il personale docente in ruolo sia aumentato in relazione alle esigenze della presente legge, dando priorità ai docenti precari; l'assunzione, che sarà a tempo indeterminato, dovrà avvenire attraverso concorso pubblico per titoli e esami;
- d- stabilire che il personale docente in ruolo e non in ruolo segua corsi di aggiornamento presso gli istituti regionali di formazione, ricerca educativa e sperimentazione, continuando a svolgere nel contempo l'attività lavorativa;
- e- prevedere che, in sede di prima applicazione della presente legge, il corso - concorso per l'accesso alla qualifica dirigenziale abbia la durata di un anno e che per la copertura di metà dei posti disponibili si proceda a concorso per soli titoli, riservato al personale direttivo e ispettivo con più di cinque anni di anzianità di servizio;
- f- stabilire che i dirigenti di supporto siano acquisiti attraverso corso - concorso per l'accesso alla qualifica dirigenziale, utilizzando anche personale docente non in ruolo con competenze adeguate;
- g- programmare che, attraverso concorsi per esami, venga acquisito personale amministrativo, tecnico e ausiliario secondo le esigenze della presente legge;
- h- provvedere alla redazione del Piano nazionale straordinario per i nidi d'infanzia, di cui all'art. 8 della presente legge;
- i- considerare urgente il decentramento di funzioni amministrative alle regioni, in modo che esse possano legiferare sulle nuove competenze attribuite dalla presente legge, dai decreti legislativi e dai regolamenti di attuazione.

1. In attesa dell'entrata in vigore dei decreti legislativi e dei regolamenti previsti dalla presente legge, continuano ad applicarsi le norme vigenti.

2. A decorrere dall'entrata in vigore dei decreti legislativi e dei regolamenti previsti dalla presente legge, sono abolite tutte le tasse direttamente dovute ai sensi della normativa vigente agli istituti di istruzione pubblica obbligatoria e gli istituti paritari non possono più richiedere corrispettivi agli utenti, salvo quanto esplicitato nell'art.23.

3. Finché l'Istituto nazionale di formazione, ricerca educativa e sperimentazione non sarà in funzione, nell'emanazione dei decreti legislativi e delle disposizioni regolamentari si sentirà il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

4. Gli schemi dei decreti legislativi, di cui ai commi precedenti, sono trasmessi alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica al fine di acquisire il parere delle competenti commissioni, che si dovranno esprimere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.

5. Disposizioni correttive potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al quadriennio successivo all'entrata in vigore del testo unico, di cui al comma 3 del presente articolo, anche in relazione ai risultati dell'attività di valutazione, di cui all'art. 18 della presente legge e ai nuovi studi e ricerche dell'Istituto nazionale di formazione, ricerca educativa e sperimentazione.

## **ART.29 - Obiettivi in sede di prima applicazione**

1. Sono fissati gli obiettivi tendenziali in linea con i livelli essenziali delle prestazioni e nei tempi previsti dal presente articolo:

a-           assolvimento dell'obbligo scolastico a diciotto anni: 100% sul totale della classe di età corrispondente entro l'anno 2019, per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano terminato l'istruzione scolastica dell'adolescenza, segmento della scuola intermedia;

b-           conseguimento del titolo di studio dell'esame di Stato degli studenti di diciotto e diciannove anni: 85% sul totale entro l'anno 2019, tenendo anche presente coloro che sostengono l'esame di Stato secondo la legislazione precedente;

c-           conseguimento di una qualifica professionale per studenti tra diciotto e ventiquattro

anni che abbiano assolto l'obbligo scolastico e non frequentino corsi universitari: 100% sul totale della classe di età corrispondente entro l'anno 2019, considerando anche coloro che non abbiano compiuto diciotto anni e rientrino nella legislazione precedente;

d- nuova scolarizzazione: almeno 1.000.000 di persone a partire dall'anno 2018 e 1.500.000 di persone nel 2019;

e- formazione culturale: almeno 150.000 persone l'anno dal 2018 e 500.000 persone dall'anno 2019;

f- nidi d'infanzia: frequenza di 500.000 bambini addizionali dall'anno 2019.



**Democrazia per l'Italia**

Sede legale: Corso Re Umberto, 30 - 10128 Torino

[demoxita@gmail.com](mailto:demoxita@gmail.com)